



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 736 del 23 DIC. 2020

**OGGETTO: RINNOVO DI CONVENZIONE PASSIVA CON LA ASST SANTI PAOLO E CARLO  
PER L'ESECUZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE DI DIABETOLOGIA IN  
FAVORE DEGLI ASSISTITI PRESSO IL PO PINI E IL POLO RIABILITATIVO FANNY  
FINZI OTTOLENGHI DELL'ASST G. PINI-CTO**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 DIC. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore UOC Gestione Operativa  
Dott. *Malco* Gelmetti

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che la spesa complessiva pari a € 10.000,00, derivante dal presente provvedimento, rientra nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021, al Conto Economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie da ASST/ATS Regione";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 736 del 23 DIC. 2020

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Considerato che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

**Premesso** che, con deliberazione n. 136 del 16.03.2020, questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Santi Paolo e Carlo per consulenze di diabetologia, con scadenza al 31.12.2020;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 736 del 23 DIC. 2020

**Acquisito** con nota mail in atti del 13.10.2020, il nulla osta al rinnovo della convenzione in parola da parte della DMP del PO Pini, a seguito della richiesta del Servizio Marketing e Libera Professione del 13.10.2020;

**Dato atto** che, con nota prot. n. 20238 del 14.10.2020 in atti, il Direttore della UOC Gestione Operativa di questa ASST ha richiesto alla ASST Santi Paolo e Carlo la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione sino al 31.12.2021;

**Acquisita** con nota prot. n. 0034605 del 23.12.2020 in atti, la disponibilità al rinnovo della convenzione da parte della ASST Santi Paolo e Carlo;

**Preso atto** che il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST Santi Paolo e Carlo e questa Azienda nell'ambito del rapporto convenzionale in parola, è stato concordato con gli uffici competenti;

**Visto** il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

## DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Santi Paolo e Carlo, con validità a decorrere dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, per consulenze di diabetologia, in favore degli assistiti presso il PO Pini e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi;
- 2- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 10.000,00 nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021, al Conto Economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie da ASST/ATS Regione";
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico di Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 736 del 23 DIC. 2020

5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valerino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valerino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pifola)

**Servizio Marketing e Libera Professione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti  
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti  
atti n.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 736 del 23 DIC. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
*Il Funzionario addetto*

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
*il Funzionario addetto*

*H*

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI  
DIABETOLOGIA

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari n. 1 (C.F.09320530968) nella persona del Dott. Francesco Laurelli, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede

E

l'ASST Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, Via A. Di Rudinì n. 8 (C.F. 09321970965) nella persona del Dott. Marco Salmoiraghi, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede

PREMESSO

- che l'ASST Pini/CTO, . ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), per l'espletamento di consulenze specialistiche di diabetologia a favore dei pazienti ricoverati presso le proprie strutture di p.zza C. Ferrari e via Isocrate;
- che da parte della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo dell' ASST Santi Paolo e Carlo è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 58, comma 2, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001 prevede testualmente "qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ... omissis ... mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate ...";
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti

dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

L' ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta dell'ASST Pini/CTO, si impegna a proseguire la collaborazione per effettuare prestazioni specialistiche di diabetologia a favore dei pazienti ricoverati presso le sedi di p.zza C. Ferrari e di via Isocrate dell'ASST Pini/CTO.

**Art. 2**

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo. Pertanto l'Azienda autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante accessi a chiamata da concordare tra l'ASST Pini/CTO e il Direttore della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

**Art. 3**

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Medicina II – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

**Art. 4**

L'ASST Pini/CTO, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, un compenso pari ad Euro 114,00 per ora o frazione di ora.

A tal fine l'ASST Pini/CTO, comunicherà trimestralmente alla S.C. DMP Attività Libero Professionali dell'ASST Santi Paolo e Carlo le avvenute prestazioni, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della relativa fattura.

**Art. 5**

Le prestazioni saranno fatturate trimestralmente, con pagamento entro 60 giorni data fattura. In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

#### Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento dell'attività in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST Pini/CTO.

#### Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST Pini/CTO, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

#### Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

#### Art. 9

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01.01.2021 e scadenza il 31.12.2021. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

#### Art. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

#### Art. 11

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, a carico solidale di entrambe le parti, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

#### Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

per l'ASST Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione Pini_Diabetologia.pdf.p7m (Firme totali appostate: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LR1FNC682ZF205Z	NON PRESENTE